BIAGIO DE FILPO
AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE
11.11.2026 11:19:39 UTC

NICOLA DELL'ACQUA
AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE
11.11.2026 20:15:16 UTC

DELIBERAZIONE 10 NOVEMBRE 2026
421/2026/R/GAS

OSSERVAZIONI RIGUARDANTI IL VALORE DI RIMBORSO DA RICONOSCERE AI TITOLARI DEGLI AFFIDAMENTI E DELLE CONCESSIONI PER IL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE E AGLI ENTI LOCALI PER LE PORZIONI DI RETE DI LORO PROPRIETÀ, PER I COMUNI DELL'ATEM PADOVA 1 – CITTÀ DI PADOVA E NORD

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1407ª riunione del 10 novembre 2026

VISTI:

- la direttiva 2024/1788/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale;
- il regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come successivamente modificato e integrato (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, come convertito dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 e successivamente modificato dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, come successivamente modificato e integrato;
- il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia", come convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 (di seguito: decreto-legge 69/13);
- il decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, come convertito, con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9;
- il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, come convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n 116;
- la legge 4 agosto 2017, n. 124 (di seguito: legge 124/17);
- la legge 5 agosto 2022, n. 118 (di seguito: legge 118/22);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il Ministro per i Rapporti con le Regioni e la Coesione territoriale, 12 novembre 2011, n. 226, recante "Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell'offerta per l'affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale, in attuazione

dell'articolo 46-bis del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222" come successivamente modificato e integrato (di seguito: decreto 226/11);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 5 febbraio 2013, di approvazione del contratto di servizio tipo per lo svolgimento dell'attività di distribuzione del gas naturale, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 164/00;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico 22 maggio 2014, di approvazione del documento "Linee Guida su criteri e modalità applicative per la valutazione del valore di rimborso degli impianti di distribuzione del gas naturale" del 7 aprile 2014 (di seguito: Linee guida 7 aprile 2014);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo economico e del Ministro per gli Affari regionali e per le Autonomie 20 maggio 2015, n. 106, di approvazione del "Regolamento recante modifica al decreto 12 novembre 2011, n. 226, concernente i criteri di gara per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale";
- la deliberazione dell'Autorità 16 luglio 2024, 296/2024/R/gas (di seguito: deliberazione 296/2024/R/gas) e il suo Allegato A, recante "Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità in materia di gare d'ambito della distribuzione del gas naturale" come successivamente modificato e integrato (di seguito: Testo Integrato Gare Gas);
- la determinazione del Direttore della Direzione Infrastrutture 19 giugno 2023, n. 2/2023 (di seguito: determinazione DIEU 2/2023);
- la determinazione del Direttore della Direzione DSME 19 settembre 2024, n. 4/2024 (di seguito: determinazione DSME 4/2024).

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 164/00, come modificato in ultimo dalla legge 118/22, prevede che:
 - nei casi di affidamenti e concessioni, relativi al servizio di distribuzione del gas naturale, che proseguono fino al completamento del periodo transitorio, ai titolari sia riconosciuto un rimborso, a carico del nuovo gestore ai sensi del comma 8 dell'articolo 14, calcolato nel rispetto di quanto stabilito nelle convenzioni o nei contratti e, per quanto non desumibile dalla volontà delle parti, nonché per gli aspetti non disciplinati dalle medesime convenzioni o contratti, in base alle linee guida su criteri e modalità operative per la valutazione del valore di rimborso di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 69/13; in ogni caso, dal rimborso siano detratti i contributi privati relativi ai cespiti di località, valutati secondo la metodologia della regolazione tariffaria vigente, e resti sempre esclusa la valutazione del mancato profitto derivante dalla conclusione anticipata del rapporto di gestione;
 - qualora il valore di rimborso (di seguito: VIR) risulti maggiore del 10 per cento del valore delle immobilizzazioni nette di località calcolate nella regolazione tariffaria, al netto dei contributi pubblici in conto capitale e dei

contributi privati relativi ai cespiti di località (di seguito: RAB), l'Ente locale concedente trasmetta le relative valutazioni di dettaglio del valore di rimborso all'Autorità per la verifica prima della pubblicazione del bando di gara;
 - la stazione appaltante tenga conto delle eventuali osservazioni dell'Autorità ai fini della determinazione del valore di rimborso da inserire nel bando di gara;
- la legge 118/22 ha introdotto alcune disposizioni volte, da un lato, a valorizzare le reti di distribuzione del gas di proprietà degli Enti locali e, dall'altro, a rafforzare il percorso di semplificazione già avviato con la legge 124/17, allo scopo di accelerare le procedure per l'effettuazione delle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione di gas naturale; disponendo che, in occasione delle gare per l'affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale, le reti e gli impianti appartenenti a Enti locali o a società patrimoniali pubbliche delle reti, possano essere alienati al valore industriale residuo risultante dall'applicazione delle disposizioni di cui alle Linee guida 7 aprile 2014, in accordo con la disciplina stabilita dall'Autorità;
- l'Autorità, allo scopo di semplificare e accelerare i procedimenti di verifica dei procedimenti in corso e di prevedere modalità di verifica più snelle per i nuovi procedimenti, con la deliberazione 296/2024/R/gas, ha riformato, semplificandolo, il Testo Integrato Gare Gas e ha previsto tra l'altro, la revisione metodologica del test "Analisi per indici" per i Procedimenti in corso, per i Nuovi procedimenti VIR-RAB e per i Nuovi procedimenti unificati, procedimenti definiti all'articolo 1 del medesimo Testo Integrato;
- per i Nuovi Procedimenti VIR-RAB, la deliberazione 296/2024/R/gas in particolare contiene:
 - le disposizioni in materia di verifica degli scostamenti VIR-RAB in regime ordinario accelerato (Sezione 5 del Titolo I del Testo Integrato Gare Gas);
 - le disposizioni in materia di verifica degli scostamenti VIR-RAB in regime semplificato individuale (Sezione 6 del Titolo I del Testo Integrato Gas);
- la determinazione DSME 4/2024 stabilisce la metodologia di effettuazione dell'analisi per indici di cui alla deliberazione 296/2024/R/gas, di determinazione dei valori degli indici, nonché del loro aggiornamento;
- il punto 1) della determinazione DIEU 2/2023 prevede inoltre che l'acquisizione dei dati e delle informazioni funzionali alle valutazioni degli scostamenti VIR-RAB sia effettuata sulla base di schemi specifici, resi disponibili dalle stazioni appaltanti mediante invio della medesima documentazione all'Autorità tramite posta elettronica certificata;
- in relazione all'idoneità dei VIR a fini tariffari per tutti i regimi, l'articolo 33, comma 1, del Testo Integrato Gare Gas, prevede che i VIR valutati positivamente siano considerati idonei ai fini dei riconoscimenti tariffari, nei limiti di quanto previsto dalla regolazione tariffaria per le gestioni d'ambito, come disciplinata dalle disposizioni dell'Autorità in materia tariffaria.

CONSIDERATO CHE:

- il capitolo 1 delle Linee guida 7 aprile 2014 riporta, quale scopo del documento, la definizione delle modalità operative da seguire nella valutazione del VIR alla cessazione del servizio nel "primo periodo", di cui all'articolo 5, del decreto 226/11, in assenza di specifiche differenti previsioni di metodologia di calcolo contenute negli atti delle singole concessioni stipulati prima dell'11 febbraio 2012, data di entrata in vigore del decreto 226/11;
- il capitolo 2 delle Linee guida 7 aprile 2014 riporta i limiti di applicabilità delle medesime Linee guida.

CONSIDERATO CHE:

- il Procedimento in corso di valutazione degli scostamenti VIR-RAB, iniziato in data 10 ottobre 2016, è stato convertito su richiesta del Comune di Padova, stazione appaltante dell'Atem Padova 1 – Città di Padova e Nord (di seguito: stazione appaltante), trasmessa con comunicazione del 30 giugno 2026 (prot. Autorità 48048 di pari data), in Nuovo procedimento VIR-RAB, ai sensi del comma 5.2 del Testo Integrato Gare Gas;
- con la medesima comunicazione, la stazione appaltante ha trasmesso la documentazione relativa ai comuni di Albignasego, Campodarsego, Massanzago, Padova, Vigodarzere, Vigonza e Villanova di Camposampiero aderenti al regime ordinario accelerato per comune e relativa ai comuni di Borgoricco, Cadoneghe, Campodoro, Camposampiero, Campo San Martino, Carmignano di Brenta, Casalserugo, Cittadella, Curtarolo, Fontaniva, Gazzo, Grantorto, Loreggia, Piazzola sul Brenta, Piombino Dese, Ponte San Nicolò, San Giorgio delle Pertiche, San Giorgio in Bosco, San Pietro in Gù, Santa Giustina in Colle, Saonara, Trebaseleghe e Villa del Conte, aderenti al regime semplificato individuale per comune, che presentano uno scostamento VIR-RAB superiore al 10%; tutti i comuni sopra menzionati hanno espresso la volontà di alienare la porzione di rete di loro proprietà;
- con comunicazione del 15 ottobre 2026 (prot. Autorità 79361 di pari data), la stazione appaltante ha integrato le informazioni contenute nella precedente comunicazione del 30 giugno 2026.

CONSIDERATO CHE:

- l'effettuazione del test "analisi per indici" di cui al Testo Integrato Gare Gas ha fornito esito positivo per il Comune di Massanzago e negativo per i comuni di Albignasego, Campodarsego, Padova, Vigodarzere, Vigonza e Villanova di Camposampiero;
- l'articolo 24, comma 3, lettera a), del Testo Integrato Gare Gas prevede che in caso di esito positivo, il VIR si ritenga idoneo ai fini tariffari;

- l'articolo 24, comma 3, lettera b), del sopra citato testo integrato prevede che in caso di esito negativo, si proceda a verificare la documentazione fornita dalla stazione appaltante in merito alla valorizzazione del VIR.

RITENUTO CHE:

- per i comuni di Albignasego, Campodarsego, Padova, Vigodarzere, Vigonza e Villanova di Camposampiero, la documentazione sopra richiamata non presenti criticità in merito alla valorizzazione del VIR, in relazione al quale è stata rilasciata l'attestazione di applicazione delle Linee guida 7 aprile 2014 di cui all'articolo 21, comma 1, del Testo Integrato Gare Gas;
- per il Comune di Massanzago, l'esito della verifica di cui all'articolo 24 del Testo Integrato Gare Gas della documentazione sopra richiamata ha fornito esito positivo;
- per i comuni di Borgoricco, Cadoneghe, Campodoro, Camposampiero, Campo San Martino, Carmignano di Brenta, Casalserugo, Cittadella, Curtarolo, Fontaniva, Gazzo, Grantorto, Loreggia, Piazzola sul Brenta, Piombino Dese, Ponte San Nicolò, San Giorgio delle Pertiche, San Giorgio in Bosco, San Pietro in Gù, Santa Giustina in Colle, Saonara, Trebaseleghe e Villa del Conte, l'esito della verifica di formale completezza (articolo 28 del Testo Integrato Gare Gas) della documentazione resa disponibile con le comunicazioni di cui in premessa ha fornito esito positivo;
- la stazione appaltante ha certificato, come previsto dagli articoli 22, comma 3, e 28, comma 3, del Testo Integrato Gare Gas, la riconciliazione, tra gestore ed Ente locale, dei dati di consistenza trasmessi relativamente alla rete e agli impianti, al fine di garantire che non sussistano duplicazioni nella valorizzazione degli *asset*, per i comuni di Albignasego, Borgoricco, Cadoneghe, Campodarsego, Campodoro, Camposampiero, Campo San Martino, Carmignano di Brenta, Casalserugo, Cittadella, Curtarolo, Fontaniva, Gazzo, Grantorto, Loreggia, Massanzago, Padova, Piazzola sul Brenta, Piombino Dese, Ponte San Nicolò, San Giorgio delle Pertiche, San Giorgio in Bosco, San Pietro in Gù, Santa Giustina in Colle, Saonara, Trebaseleghe, Vigodarzere, Vigonza, Villa del Conte e Villanova di Camposampiero.

RITENUTO CHE:

- i valori di VIR riferiti alle reti di distribuzione del gas naturale per i comuni di Albignasego, Borgoricco, Cadoneghe, Campodarsego, Campodoro, Camposampiero, Campo San Martino, Carmignano di Brenta, Casalserugo, Cittadella, Curtarolo, Fontaniva, Gazzo, Grantorto, Loreggia, Massanzago, Padova, Piazzola sul Brenta, Piombino Dese, Ponte San Nicolò, San Giorgio delle Pertiche, San Giorgio in Bosco, San Pietro in Gù, Santa Giustina in Colle, Saonara, Trebaseleghe, Vigodarzere, Vigonza, Villa del Conte e Villanova di

Camposampiero risultino idonei ai fini tariffari, secondo quanto indicato dall'articolo 33, comma 1, del Testo Integrato Gare Gas

DELIBERA

1. di ritenere idonei, ai fini dei riconoscimenti tariffari, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 33, comma 1, del Testo Integrato Gare Gas, i valori di VIR per i comuni di Albignasego, Borgoricco, Cadoneghe, Campodarsego, Campodoro, Camposampiero, Campo San Martino, Carmignano di Brenta, Casalserugo, Cittadella, Curtarolo, Fontaniva, Gazzo, Grantorto, Loreggia, Massanzago, Padova, Piazzola sul Brenta, Piombino Dese, Ponte San Nicolò, San Giorgio delle Pertiche, San Giorgio in Bosco, San Pietro in Gù, Santa Giustina in Colle, Saonara, Trebaseleghe, Vigodarzere, Vigonza, Villa del Conte e Villanova di Camposampiero, trasmessi dalla stazione appaltante dell'Atem Padova 1 – Città di Padova e Nord, con la comunicazione in premessa;
2. di trasmettere il presente provvedimento alla stazione appaltante dell'Atem Padova 1 – Città di Padova e Nord;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

10 novembre 2026

IL PRESIDENTE
Nicola Dell'Acqua